

ALLEGATO 1.2

Rep. Atti Privati n. /2025

SCHEMA DI CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 23, comma 1 della Legge provinciale n. 13 del 2007 per la realizzazione di servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità residenti nella Comunità della Valle di Cembra

Art. 1 - Oggetto

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Comunità della Valle di Cembra ed il soggetto prestatore con riferimento alla realizzazione degli interventi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità di cui al comma 2.
2. I servizi richiesti corrispondono alle seguenti quattro tipologie previste dal Catalogo dei servizi socio-assistenziali:
 - a) scheda 4.2 Comunità di accoglienza per persone con disabilità
 - b) scheda 4.3 Comunità familiare per persone con disabilità
 - c) scheda 4.4 Comunità integrata
 - d) scheda 4.10 Percorsi per l'Inclusione
3. Per ogni tipologia di servizio offerto dovranno essere garantite ai beneficiari le prestazioni e le funzioni indicate nel Catalogo, secondo le modalità previste dalle *Linee guida e di intervento a supporto dell'innovazione dei servizi socio-assistenziali rientranti nell'area persone con disabilità* e da quanto previsto dalla presente convenzione.

Art. 2 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 per i soggetti prestatori che, alla data di pubblicazione dell'Avviso, gestiscono servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità residenti nella Comunità della Valle di Cembra

Oppure

dal momento in cui si renda necessario attivare i servizi con il soggetto prestatore scelto dalle persone (come previsto dall'art.5 dell'Avviso pubblico), fino al 31 dicembre 2027.

2. Eventuale proroga avrà durata per il periodo massimo di 2 anni e verrà comunicata ai soggetti prestatori entro il 30 settembre 2026. La convenzione è da ritenersi automaticamente aggiornata.

Art. 3 - Modalità di attivazione e realizzazione degli interventi

1. L'accesso ai servizi di cui alla presente convenzione avviene secondo le modalità indicate all'art. 8 dell'Avviso.

2. Il Servizio sociale della Comunità della Valle di Cembra comunica al soggetto prestatore scelto dal beneficiario il servizio da attivare ed il relativo piano di frequenza. Nella comunicazione viene indicata la tariffa e la data entro la quale il servizio deve essere attivato, comunque non oltre le quattro settimane dal momento della richiesta ed in accordo con l'assistente sociale, salvo cause di forza maggiore debitamente motivate.
3. Nel limite delle giornate di frequenza autorizzate, le giornate di effettiva fruizione del servizio vengono definite sulla base delle esigenze del beneficiario con una condivisione tra l'assistente sociale della Comunità e il soggetto prestatore.
4. Qualsiasi modifica al numero di giornate di frequenza autorizzate deve essere preventivamente concordata con l'assistente sociale referente e, se comporta una spesa maggiore, è subordinata ad un'autorizzazione scritta e preventiva del Servizio socio assistenziale.
5. Il soggetto prestatore assicura l'erogazione dei servizi con orari flessibili, compatibili con la presenza dei beneficiari e delle attività svolte.
6. In caso di servizio semiresidenziale erogato su giornata intera, l'accoglienza deve essere garantita anche fino a 8 ore giornaliere, qualora richiesto dal servizio sociale in relazione al bisogno della persona, compatibilmente con gli orari di apertura della struttura.
7. Il soggetto prestatore predispone un registro delle presenze in cui vengono riportati i nominativi dei beneficiari, la data dell'intervento e l'orario di presenza.

Art. 4 - Risorse di personale, trattamento, requisiti

1. Il soggetto prestatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli enti preposti.
2. Il soggetto prestatore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro delle Cooperative Sociali e relativo integrativo provinciale (CIP).
3. Per il personale impiegato nella realizzazione dei servizi oggetto della presente convenzione e nell'attività di coordinamento di cui al successivo comma 5 devono essere rispettate le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale e quelle del Catalogo, per quanto attiene alla definizione dei profili professionali e alla rispondenza agli standard di qualità.
4. Il soggetto prestatore assicura:
 - a) la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con i beneficiari, che può essere svolta, con riferimento alla metodologia e all'analisi dei casi, anche da professionisti interni al soggetto prestatore non coinvolti nella gestione del caso; con riferimento al supporto all'elaborazione dei vissuti degli operatori, la supervisione deve essere effettuata da professionisti esterni al soggetto prestatore;
 - b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
 - c) l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;

- d) la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turnover e per la gestione dei suoi effetti.
5. Il coordinatore del soggetto prestatore assicura le seguenti funzioni:
- a) l'organizzazione del servizio ed il coordinamento degli educatori, operatori sociali e tecnici;
 - b) la garanzia e il controllo del comportamento professionale degli educatori e degli operatori sociali/tecnici in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni ed orari stabiliti;
 - c) la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
 - d) la costante verifica della qualità del servizio;
 - e) il contatto regolare e la massima collaborazione con il Servizio socio assistenziale e gli altri servizi coinvolti;
 - f) la garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'equipe educativa e con il Servizio socio assistenziale.

Art. 5 - Sistema tariffario, modalità di pagamento e fatturazione

1. Il soggetto prestatore accetta il sistema tariffario così come definito dall'art. 6 dell'Avviso.
2. Rispetto alla disciplina delle assenze si fa riferimento alle attuali misure indicate dalla Provincia Autonoma di Trento nel documento di applicazione dei criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali ricompresi nell'area "persone con disabilità", che prevede la corresponsione alla struttura di una tariffa di assenza pari:
 - all'80% della tariffa intera per le prime quattro settimane;
 - al 65% della tariffa intera per le eventuali ulteriori settimane di assenza.

In caso di assenza del beneficiario dell'intervento per giustificato motivo e non programmata (es. ricovero in struttura ospedaliera, malattia, grave impedimento, ecc.) o in caso di rientro temporaneo in famiglia, il servizio sociale competente può chiedere alla struttura il mantenimento del posto a favore del beneficiario, per tutto il tempo necessario al superamento della situazione di impedimento che ha determinato l'assenza o al tempo di permanenza in famiglia con corresponsione della tariffa di assenza.

Per le prime due settimane di assenza è dovuto il pagamento della tariffa di assenza e il mantenimento del posto, salvo diverso accordo tra il servizio sociale competente e la struttura.

3. Per periodi di assenza programmati e pre-definiti (rientro in famiglia per tutti i fine settimana, soggiorni programmati, ecc.) previo accordo tra la struttura e il servizio sociale, può esseremenotenuto il posto a favore del beneficiario dell'intervento senza la corresponsione di alcuna tariffa per l'intero periodo, fatta salva la possibilità per la struttura di occupare il posto con altro beneficiario nel medesimo periodo di assenza.
4. Per quanto attiene ai servizi residenziali, nel caso in cui l'assenza inizi e termini nell'arco della medesima giornata è corrisposta la tariffa di presenza intera; in caso di assenze superiori alla giornata, il corrispettivo del giorno in cui decorre l'assenza e quello relativo al giorno di rientro del beneficiario dell'intervento in struttura è determinato secondo quanto segue:
 - nel caso in cui il beneficiario si assenti prima di mezzogiorno o rientri nel corso del pomeriggio, è corrisposta la tariffa di assenza;
 - nel caso in cui il beneficiario si assenti dopo mezzogiorno o rientri nel corso della mattinata, è corrisposta

la tariffa di presenza.

5. Gli aumenti derivanti dal rinnovo contrattuale saranno riconosciuti con apposito provvedimento ed eventuali altre variazioni delle tariffe potranno essere riconosciute nei limiti delle risorse disponibili. Le variazioni saranno comunicate ai soggetti prestatori iscritti nell'Elenco e la convenzione è da ritenersi automaticamente aggiornata.
6. Sulla base delle esigenze del beneficiario, con una condivisione tra l'assistente sociale della Comunità e l'operatore incaricato dell'ente, può essere temporaneamente definito un piano di frequenza minore rispetto al piano inizialmente autorizzato nella scheda di accesso. Tale riduzione non può essere considerata come assenza.
7. La spesa, definita in applicazione delle tariffe personalizzate, viene liquidata mensilmente, a seguito di emissione di regolare documento fiscale che deve indicare per ogni singolo beneficiario le presenze e le assenze (eventualmente indicando giornata intera o mezza giornata). Possono essere previste modalità di rendicontazione diverse o ulteriori, da definire in accordo con il Servizio socio assistenziale
8. Prima di procedere ai pagamenti, il Servizio socio assistenziale effettua le necessarie verifiche contabili e di conformità del servizio, nonché l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali con l'acquisizione del DURC. In casi di inadempienza contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n.36/2023.
9. Il soggetto prestatore deve emettere una fattura elettronica da trasmettere tramite Sdl (Sistema di interscambio) alla Comunità della Valle di Cembra. La fattura deve necessariamente riportare Codice Univoco Ufficio, il CIG e numero e data della determina di impegno di spesa, che verranno comunicati prima dell'avvio del servizio. La Comunità della Valle di Cembra non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.
10. Il soggetto prestatore invia entro il decimo giorno del mese successivo a quello al quale si riferisce il pagamento un prospetto analitico recante i dati significativi per la fatturazione.
11. La Comunità della Valle di Cembra provvede al pagamento entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura; l'emissione della fattura dovrà essere successivo all'espletamento delle procedure di accertamento, con esito positivo, della conformità delle prestazioni (con emissione del certificato di pagamento che attesta la regolare esecuzione degli interventi). Per l'espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto, la Comunità della Valle di Cembra si riserva il termine massimo di giorni 30 (trenta) decorrenti dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 10 del presente articolo. L'accertamento è effettuato da parte della Responsabile del Servizio Socio Assistenziale o suo delegato e comunicato al soggetto prestatore. I termini sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

Art. 6 - Strutture

1. Per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 1, il soggetto prestatore mette a disposizione una o più strutture, come indicate nell'apposito prospetto allegato alla domanda di iscrizione all'Elenco, assicurando in particolare la dotazione di spazi, arredi e attrezzature adeguati per garantire il comfort degli ambienti ed evitare il sovraffollamento.
2. Le strutture sono collocate in contesti accessibili e collegate a una rete di servizi e opportunità di

inclusione per i beneficiari.

3. Il soggetto prestatore assicura l'agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione degli incendi, di sicurezza degli impianti.

Art. 7 - Posti di sollievo

1. Il soggetto prestatore si impegna a garantire la possibilità per i beneficiari di fruire di un servizio di posti di sollievo dedicati, che rispondono ad un bisogno assistenziale temporaneo e programmato per le persone assistite al proprio domicilio.

2. In tale ottica, al fine di disciplinare il servizio in modo funzionale e rispondente alle esigenze dei beneficiari, la Comunità della Valle di Cembra e i soggetti prestatori si impegnano a concordare le modalità di realizzazione coordinando la disponibilità dei posti delle varie strutture.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Comunità della Valle di Cembra raccoglie le esigenze dei beneficiari e verifica le disponibilità dei soggetti prestatori, in maniera congiunta, al fine di consentire una programmazione annuale del servizio.

Art. 8 - Progetto per la persona e PEI

1. La rete dei servizi collabora al fine di individuare le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi, con il coinvolgimento attivo di tutti gli attori che vi prendono parte secondo i principi dell'autodeterminazione, dell'empowerment e dell'engagement. In tale progetto confluiscono eventuali altri progetti in atto (PEI, PAI, Progetto vita indipendente, progetto di abitare sociale, ecc.).

2. L'équipe educativa del soggetto prestatore definisce, con il coinvolgimento della persona con disabilità e della famiglia, il piano educativo individualizzato (PEI) entro 2 mesi dall'avvio dell'intervento, ne condivide i contenuti con il Servizio socio assistenziale e gli altri soggetti coinvolti che lo monitorano nel tempo. Il soggetto prestatore predispone le relazioni periodiche di verifica, almeno annuali. Copia del PEI e delle relazioni di verifica sono da trasmettere al Servizio Socio Assistenziale.

Art. 9 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il soggetto prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. che comportano, in particolare:

- a) l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- b) l'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- c) l'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG).

Art. 10 - Obblighi assicurativi e di sicurezza

1. Il soggetto prestatore, in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione, è responsabile in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone e cose del soggetto prestatore stesso, di terzi e della

Comunità di Valle.

2. Il soggetto prestatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del personale che a qualsiasi titolo verrà dedicato all'esercizio delle attività previste; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. A tale scopo si dà atto che il soggetto prestatore ha provveduto al deposito, presso il Comune di Trento copia della/e polizza/e assicurativa/e a copertura rischi, infortuni e responsabilità civile (RCT/RCO) anche nei confronti del personale operante nell'ambito del servizio.
4. È obbligo del soggetto prestatore rispettare e far rispettare al proprio personale per l'esecuzione degli interventi oggetto della presente convenzione tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m..
5. Il soggetto prestatore si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento degli interventi oggetto della presente convenzione.

Art. 11 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il soggetto prestatore ha l'obbligo di rispettare e di far rispettare al personale la riservatezza delle informazioni di cui venga a conoscenza durante la realizzazione del servizio, impegnandosi a non consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito degli interventi.
2. La Comunità della Valle di Cembra e il soggetto prestatore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).
3. In relazione alla presente convenzione, la Comunità della Valle di Cembra e il soggetto prestatore sono contitolari del trattamento dei dati personali. Le finalità e i mezzi del trattamento sono disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27.04.2016, n. 2016/679.

Art. 12 - Codice di comportamento e disposizioni anticorruzione

1. Il soggetto prestatore è tenuto nella realizzazione degli interventi al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del La Comunità della Valle di Cembra (rinvenibile sul sito dell'Amministrazione), per quanto compatibili, impegnandosi pertanto ad osservarli e a farli osservare ai propri dipendenti, collaboratori e partner.
2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il soggetto prestatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Comunità ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo.

Art. 13 - Cause di risoluzione della convenzione

1. La convenzione è risolta, su iniziativa della Comunità, nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti previsti dall'Avviso del Comune di Trento;
 - b) grave inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione e dagli atti in essa richiamati;

- c) decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento in materia di autorizzazione, accreditamento dei soggetti che operano in ambito socio- assistenziale, DPGP n. 3-78/ Leg del 09/04/2018;
- d) opposizione ai sensi dell'art. 15, comma 2;
- e) violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità della Valle di Cembra così come previsti all'art.12.

2. La convenzione può essere risolta in qualsiasi momento dal soggetto prestatore iscritto all'Elenco con preavviso scritto di almeno 60 giorni rispetto alla data fissata per la disdetta, trasmesso via posta elettronica certificata alla Comunità della Valle di Cembra.

3. In caso di risoluzione della convenzione il soggetto prestatore si obbliga a mettere a disposizione della Comunità, in via provvisoria, le strutture e il personale dedicato ai servizi per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto prestatore.

Art. 14 - Misure di rafforzamento dei servizi previste dal PNRR

1. Nel caso in cui gli interventi attivati ricadano nella linea 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità, a valere sui fondi PNRR, destinata a realizzare gli interventi previsti nei progetti personalizzati anche per sostenere l'accesso delle persone con disabilità al mercato del lavoro, il soggetto prestatore è tenuto a indicare in tutti i relativi documenti amministrativi, quando indicato dalla Comunità di Valle, il seguente Codice Unico Progetto CUP: C44H22000550006
2. Il soggetto prestatore si impegna altresì a riscontrare ad ulteriori richieste che verranno avanzate dell'Amministrazione comunale per adempiere agli obblighi rendicontativi imposti dal PNRR.

Art. 15 - Vicende soggettive del soggetto prestatore

1. La cessione dell'attività o l'affitto di azienda o di ramo d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relative al soggetto prestatore non hanno singolarmente effetto nei confronti del Comune di Trento fino a che il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti di cui all'art. 4 dell'Avviso e non dichiarare di assumersi gli impegni e gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione.
2. Nei 60 giorni successivi il Comune di Trento può opporsi al subentro del nuovo soggetto nell'iscrizione all'Elenco e procedere alla cancellazione dallo stesso, se non risultano sussistere le condizioni di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e il Comune di Trento procede alla presa d'atto dello stesso.
4. Qualora il soggetto prestatore iscritto all'Elenco e in presenza di uno o più interventi attivi apra una procedura per licenziamenti collettivi, interrompa l'attività o venga cancellato dall'Elenco o perda i requisiti per mantenere l'iscrizione, si applicano per analogia le procedure previste in caso di cambio gestione di appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32 della l.p. 2/2016.

Art. 16 - Monitoraggio del servizio

1. La Comunità della Valle di Cembra e il soggetto prestatore si impegnano a realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento degli interventi.

Art. 17 - Vigilanza

1. La Comunità della Valle di Cembra si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio e di procedere ad opportune rilevazioni e valutazioni anche in loco. Il soggetto prestatore si impegna a collaborare al fine di facilitare le relative verifiche.

Art. 18 - Revisione della convenzione

1. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Comunità di Valle. Le eventuali modifiche devono essere preventivamente comunicate ai soggetti prestatori iscritti all'Elenco. La convenzione è da ritenersi automaticamente aggiornata.

2. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. 19 - Foro competente

1. Il Foro di Trento è competente per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza della presente convenzione. Qualunque contestazione o vertenza insorga tra le parti relativamente all'interpretazione ed esecuzione della convenzione, la stessa viene devoluta all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 20 - Oneri fiscali

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 1 Tariffa Parte 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Cembra Lisignago,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e [ss.mm.](#)

Per L'Ente Gestore
Il Legale Rappresentante

Per la Comunità della Valle di Cembra
Il Presidente
Simone Santuari